



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via Quasimodo -c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878

Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7

csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.it Sito web: www.icdiamante.edu.it

Diamante, 27 novembre 2021

A tutto il personale
IC di Diamante

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Il Decreto-legge 26 novembre 2021 n.172 introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il testo prevede che **a partire dal 15 dicembre prossimo viene introdotto l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola, con estensione alla terza dose.**

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a:

- produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- produrre la richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, in tal caso il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione;
- produrre l'attestazione relativa al differimento, esenzione o insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, accertata ed attestata dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 della stessa;

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. E' esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi** a far data dalla medesima somministrazione.

In allegato :

- Decreto Legge 26 novembre 2021 , n. 172
- Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19 del Ministero della Salute

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Patrizia Barbarello

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ammessa
ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)